

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3327 di venerdì 30 maggio 2014

Lavoratori, preposti e dirigenti: le novità nella formazione

Indicazioni e novità relativa alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Gli Accordi Stato Regioni, il decreto che introduce semplificazioni nel settore agricolo, il decreto del fare. La formazione, la modalità e-learning e gli aggiornamenti.

Firenze, 30 Mag ? Poiché la **formazione** è una importante "misura di sicurezza" che svolge una funzione essenziale nel controllo dei rischi lavorativi, è necessario che il nostro giornale ne ricordi periodicamente le novità, e i principali aspetti normativi e qualitativi.

Per farlo ci soffermiamo su una relazione presentata ad un seminario che si è svolto il giorno 20 febbraio 2014 - organizzato dalla Regione Toscana e dall' Azienda Sanitaria 12 di Viareggio ? dal titolo "**Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori**".

L'intervento "**Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro**", a cura di Amerigo Bianchi ? Dip. Prev. ASL 10 Firenze, parte dall' Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo che disciplina i processi formativi, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene a **durata** (ore minime), **contenuti** (minimi) e **modalità** (organizzazione, metodologia, attestati) con riferimento alla formazione obbligatoria (percorsi "base" e aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori.

E si ricorda che "l'applicazione dei contenuti per la formazione dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione" dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008. E nel caso "venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione 'adeguata e specifica'".

Senza dimenticare poi che i contenuti dell'accordo sono validi anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0098] ?#>

Sempre in merito al campo di applicazione l'intervento si sofferma sulle conseguenze di due **provvedimenti recenti**.

Ad esempio il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.

Tale decreto è valido per:

- stagionali agricoli con un numero uguale o minore di 50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali;
- occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni;
- attività esclusivamente in comuni montani <1.000 abit.;
- attività agricole con volumi d'affari inferiori o uguali a 20.658 euro di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti".

In cosa consistono le **semplificazioni del decreto interministeriale** (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)?

All'articolo 3 si indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, e limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, *"si considerano assolti mediante **consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro"***.

Ricordando, tuttavia che nei confronti dei lavoratori non italiani, deve comunque essere garantita la comprensione dei contenuti dei documenti relativi all'informazione e formazione.

Altro **aggiornamento** normativo relativo alla formazione è relativo alle **modifiche** apportate dalla Legge 98 del 9 agosto 2013 ? conversione in legge del cosiddetto **Decreto del Fare** ? che aggiunge **due nuovi commi all'articolo 3** (Campo di applicazione) del D. Lgs. 81/2008.

Sono aggiunti il:

- **comma 13 bis**: "con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione della documentazione che dimostri l'adempimento del D.L. degli obblighi di informazione e formazione per i lavoratori con permanenza in azienda non superiore a 50 giornate nell'arco dell'anno solare di riferimento". È stato fatto per il settore agricolo con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dovrebbe essere fatto in futuro per altri settori lavorativi;

- **comma 13 ter**: "con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole e per le imprese di piccole dimensioni".

Dopo essersi soffermato sulle novità normative, l'autore ricorda che per il **lavoratore** è prevista una **formazione generale**, con possibilità di modalità e-learning, e una **formazione specifica** in funzione dei settori Ateco. E si ricorda che i percorsi formativi previsti dai Titoli successivi al I° del D. Lgs. 81/2008 (macchine e attrezzature, pontisti, amianto, ...) "così come l'addestramento, sono aggiuntivi".

La **formazione del preposto** è costituita da quella dei lavoratori e integrata da una formazione particolare e aggiuntiva, in relazione ai compiti e ruolo di preposizione esercitato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dei vari contenuti previsti (1 Sistema di responsabilità; 2 Relazioni soggetti interni ed esterni; 3 Definizione e Individuazione dei rischi; 4 Incidenti e infortuni mancati; 5 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione; 6 Valutazione dei rischi in riferimento al suo ruolo; 7 Individuazione misure tecniche organizzative e procedurali; 8 Modalità dell'esercizio della funzione di controllo) solo per i primi cinque, al di là di eventuali progetti sperimentali regionali, è possibile utilizzare l'e-learning.

La **formazione del dirigente** (16 ore per tutti i settori Ateco) sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori. E per tutti i moduli previsti (Giuridico normativo; Gestione ed organizzazione della sicurezza; Individuazione e valutazione dei rischi; Comunicazione, formazione e consultazione) è possibile utilizzare la modalità e-learning.

Rimandando ad una lettura integrale dell'intervento che si sofferma su vari aspetti relativi alla formazione (ruolo enti bilaterali, organizzazione, crediti formativi, avvio della formazione, ...) e su altri aspetti della normativa sulla formazione (formazione datore di lavoro che svolge compiti di prevenzione e protezione, qualificazione dei formatori), concludiamo soffermandoci su alcune recenti **semplificazioni** della normativa e sugli **aggiornamenti**.

Innanzitutto un nuovo aggiornamento della normativa sulla formazione dovuto al **nuovo comma 14 bis all'art. 37** (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del Testo Unico, inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013: *"In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 (del D.Lgs. 81/2008, ndr). Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*

Infine qualche cenno agli **aggiornamenti**.

Nell'aggiornamento "(minimo 6 ore) non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nella formazione di base, specifica o aggiuntiva". Ad esempio:

- per i **lavoratori**: "si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici sui rischi, sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda, etc";
- per i **preposti e i dirigenti**: "si dovranno trattare approfondimenti e aggiornamenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

E riguardo ai lavoratori nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa a: "trasferimento; cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro, introduzione di nuove tecnologie, nuove sostanze e miscele pericolose, evoluzione del rischio o insorgenza di nuovi rischi. in tali circostanze deve essere espletata la formazione specifica in relazione all'entità del rischio (basso-medio-alto)".

"Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro", a cura di Amerigo Bianchi ? Dip. Prev. ASL 10 Firenze, seminario "Gli Accordi Stato - Regioni sulla formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro - la qualificazione dei formatori".

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it